

Ordinanza
concernente le designazioni «montagna» e «alpe»
per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

dell'8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per prodotti agricoli vegetali e animali, nonché per prodotti agricoli vegetali e animali trasformati.

² Si applica unicamente ai prodotti fabbricati in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 2 Designazioni «montagna» e «alpe»

¹ I termini seguenti e le designazioni da essi derivate possono essere utilizzati per designare i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1, nonché nei documenti commerciali e nella pubblicità relativa a questi prodotti, solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute:

	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio
a.	Berg	montagne	montagna	mntogna
b.	Alp	alpage	alpe	alp

² Non sottostà alle esigenze della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

Art. 3 Certificazione

¹ La designazione «montagna» o «alpe» può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze è stato certificato.

² Non sottostanno all'obbligo di certificazione le aziende d'estivazione e le aziende che praticano la vendita diretta di propri prodotti agricoli e di propri prodotti agricoli trasformati nell'azienda stessa.

Art. 4 Impiego della designazione «montagna»

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per:

- a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione o in una zona di montagna secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulle zone agricole;
- b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte in una zona di montagna o nella regione d'estivazione.

^{1bis} La designazione «montagna» può essere impiegata anche per:

- a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1;
- b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1.³

² Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a e trasformati in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1 lettera b, si può impiegare la designazione «montagna» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.

³ Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 5 Alimenti per animali

Per i prodotti che recano la designazione «montagna», almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

Art. 6⁴ Ingredienti

¹ Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli devono provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

² Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna, se l'azienda può dimostrare all'ente di certifica-

² RS 912.1

³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

zione che nella regione d'estivazione o nella zona di montagna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili.

³ Tali ingredienti devono essere designati in modo appropriato nell'elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del 10 per cento del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredienti di origine non agricola non vengono considerati.

⁴ I prodotti che recano la designazione «montagna» non possono contenere ingredienti provenienti dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna e ingredienti che provengono da una regione diversa.

Art. 7 Prescrizioni particolari riguardanti la produzione di carne

¹ Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli animali da macello devono aver trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o in una zona di montagna.

² Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d'estivazione o di una zona di montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

Art. 8 Impiego della designazione «alpe»

¹ La designazione «alpe» (per es. «formaggio d'alpe», «formaggio dell'alpe») può essere impiegata per:

- a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulle zone agricole;
- b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione.

^{1bis} La designazione «alpe» può essere impiegata anche per:

- a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1;
- b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1.⁶

² Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a ma trasformati in una regione diversa dalla regione d'estivazione, si può impiegare la designazione «alpe» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.

³ Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

⁵ RS 912.1

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

Art. 9⁷ Prescrizioni particolari riguardanti i prodotti d'alpe

¹ Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regione d'estivazione.

² Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione se l'azienda può dimostrare all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano per analogia.

³ I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 14 novembre 2007² concernente i contributi d'estivazione.

⁴ Nell'anno civile della loro macellazione gli animali da macello devono essere stati estivati per una durata conforme all'uso locale.

⁵ La macellazione degli animali può avvenire al di fuori della regione d'estivazione.

Art. 10 Controllo dell'ente di certificazione

¹ Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato, per le aziende che impiegano le designazioni «montagna» o «alpe» nei prodotti finali (utilizzatori), almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'utilizzatore oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

² Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato su un campione rappresentativo delle aziende di produzione, trasformazione e distribuzione che forniscono direttamente o indirettamente agli utilizzatori i prodotti di cui all'articolo 1.⁸

³ Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coordinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti.

⁴ L'ente di certificazione notifica le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

Art. 11 Obblighi degli utilizzatori

Gli utilizzatori devono:

- a. tenere una contabilità;
- b.⁹ tenere un elenco delle aziende che forniscono i prodotti sottoposti alla presente ordinanza;

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

² RS 910.133

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

- c.¹⁰ assumersi i costi di tutti i controlli connessi con la certificazione;
- d. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
- e. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli tutte le informazioni utili.

Art. 12 Enti di certificazione

¹ Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹¹ sull'accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:

- a. accreditati in Svizzera;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

² In collaborazione con gli utilizzatori, gli enti di certificazione elaborano un piano per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo 10 capoverso 2.¹²

Art. 13 Esecuzione

¹ Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

² Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio federale e agli enti di certificazione.

³ L'Ufficio federale sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accREDITAMENTO. Può emanare istruzioni.

Art. 14 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 29

Abrogato

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5835).

¹¹ RS **946.512**

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5835).

¹³ RS **910.91**

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti che recano designazioni già impiegate prima del 1° gennaio 2007 possono essere fabbricati e consegnati ancora fino al 31 dicembre 2008.

² Le scorte esistenti al 31 dicembre 2008 possono essere ancora consegnate fino al loro esaurimento.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.